CAMERA DEI DEPUTATI N. 2950

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LATRONICO

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione

Presentata il 25 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 348 del codice penale « Abusivo esercizio di una professione » afferma che chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. È palese che tali pene sono molto lievi a fronte dell'interesse tutelato dalla norma del codice e pertanto non disincentivano l'abusivismo, anche in considerazione del rapporto guadagno-rischio (nella migliore delle ipotesi viene represso solo il 13 per cento delle professioni abusive).

A tal riguardo un passo avanti è consistito certamente nell'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (« Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ») il cui articolo 8 recita testualmente: « Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni ».

Dall'esame della giurisprudenza che riguarda la questione in oggetto, si evince che i casi di esercizio abusivo di professione (non pochi) si svolgono in ambito familiare, ad esempio odontotecnico e dentista nell'ambito della stessa famiglia (nel 70 per cento dei casi accertati l'odontotecnico era già recidivo).

Sebbene gli ordini e i collegi professionali abbiano facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, purtroppo ciò accade di rado e solo su precisa denunzia, il che comunque non può determinare un'indagine a tappeto sul fenomeno abusivo.

Un grave ostacolo per gli ordini professionali e per le associazioni di categoria è che essi non sono portatori di interesse generale – oggetto specifico della tutela penale – e dunque non possono costituirsi parte civile per tutelare gli interessi morali, ma esclusivamente per far valere un danno diretto di carattere patrimoniale (la contraria previsione, pur sancita nello statuto dell'ordine, non ha rilevanza a questo riguardo).

Ciò nonostante sia stata riconosciuta l'ammissibilità di costituzione di parte civile dell'associazione medici dentisti di Forlì nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

È da ritenere pertanto utile un cambiamento di rotta circa la questione in oggetto, che preveda quale primo provvedimento l'inasprimento delle pene contemplate nell'articolo 348 del codice penale, con la coscienza che tale provvedimento deve essere seguito da altri nell'ambito di una coerenza globale rivolta alla tutela del settore interessato, come la possibilità di costituzione di parte civile sia per i danni morali che per la lesa immagine professionale da parte delle associazioni e degli albi professionali e altresì la possibilità di accertamenti fiscali che diano il segno dell'efficienza e della lotta continua e costante al fenomeno abusivo.

Per tutte queste ragioni si richiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'articolo 348 del codice penale, le parole: « fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2950
Lire 500